

- All'attenzione dei Sindaci  
dei Comuni dell'Emilia-Romagna
- All'attenzione dei Responsabili del Settore Territorio e Ambiente  
dei Comuni dell'Emilia-Romagna

Bologna 20/02/2014

Prot. 49

**Oggetto: Nota - NEWS ANCI APE O AQE – 04 febbraio 2014 - NEWS  
ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (APE), ATTESTATO Certificazione  
energetica (ACE) ED ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA (AQE)**

La presenza dei due documenti AQE ed APE ha in alcuni casi comportando una errata applicazione della disciplina regionale, nella presente news si intendono chiarire le finalità dei due documenti e non ultimo della certificazione energetica degli edifici, seguendo quanto riportato anche dalla FAQ 075 della Regione Emilia-Romagna.

Si ricorda che le Regione Emilia-Romagna si è dotata di una proprio disciplina regionale in materia di prestazione energetica degli edifici, con la DAL 156/2008 in vigore dal 1° luglio 2008, successivamente modificata con la DGR 1366/2011 e DGR 832/2013. In particolare la DGR 832/2013 ha introdotto dei cambiamenti in merito



alla definizione di "edificio" e quindi all'ambito di applicazione della disciplina stessa.

A seguito di queste disposizioni la **Regione Emilia Romagna ha equiparato le definizioni di Attestato di Certificazione Energetica (ACE) e di Attestato di Prestazione Energetica (APE).**

Infatti a partire dal 30 settembre 2011 gli attestati emessi mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo SACE riportano "**Attestati di Prestazione Energetica**".

Le definizioni di **ACE** e **APE** risultano quindi equiparate (come previsto da una delibera di giunta del 26 settembre 2011) e rappresentano entrambe un documento rilasciato da un soggetto accreditato che attesti la prestazione energetica di un edificio o di una unità immobiliare e i relativi valori vigenti a norma di legge, nonché valori di riferimento o classi energetiche che consentono ai cittadini di effettuarne la valutazione e il confronto.

L'attestato contiene i dati relativi ai **principali parametri e caratteristiche energetiche** ed è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della prestazione energetica.

Nella medesima delibera si prevede che l'indice di **prestazione energetica** e la relativa classe indicati nell'attestato, fossero riportati negli annunci commerciali di vendita di edifici o di singole unità immobiliari". Per inciso i tecnici che redigono le attestazioni, hanno specifiche professionalità e sono soggetti abilitati e iscritti ad un albo dei certificatori organizzato e normato dalle leggi attuative regionali.

**L'attestato di qualificazione energetica** è un documento redatto da tecnici abilitati anche coinvolti nei lavori dell'edificio in questione, ovvero il/i progettista/i), che in



riferimento ai propri specifici ambiti di competenza attesta la conformità delle opere realizzate al progetto che alle norme di riferimento vigenti.

La DAL 156/2008 all'art.4 "Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti" definisce quali che sono i documenti che devono essere prodotti per dimostrare l'osservanza dei requisiti minimi di prestazione energetica. **In particolare l'art. 4.2 prevede che la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto così come L'Attestato di Qualificazione Energetica siano asseverati dal direttore dei lavori al completamento degli stessi. Tale documentazione è necessaria per il collaudo delle opere e per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità all'art.23 LR 15/2013.**

Il Comune è tenuto ad acquisire sempre e comunque **L'Attestato di Qualificazione Energetica (AQE)**, per il rilascio del certificato di conformità edilizia ed agibilità, come espressamente previsto al punto 4.2 della DAL 156/08. Tale documento **non può essere** sostituito **dall'Attestato di Prestazione Energetica (APE)**.

Gianni Melloni  
Direttore ANCI Emilia-Romagna